



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese

VISTO l'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ha disposto l'introduzione di un credito d'imposta per talune spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (di seguito: "credito d'imposta formazione 4.0");

VISTO il decreto 4 maggio 2018, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle politiche (di seguito: "DM 4 maggio 2018"), che ha dettato le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al predetto "credito d'imposta formazione 4.0";

VISTO l'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha esteso l'ambito temporale di applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0" alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, differenziando inoltre l'aliquota del credito d'imposta e il limite massimo in funzione della dimensione dell'impresa;

VISTO l'articolo 1, commi da 210 a 217, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha esteso l'applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0" anche alle spese sostenute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, apportando inoltre ulteriori modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'articolo 1, comma 1064, lettere i) ed l), della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha disposto l'ulteriore proroga del "credito d'imposta formazione 4.0" fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, ampliando inoltre il novero delle spese ammissibili; ;

VISTO l'articolo 22, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 che, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, dispone che "le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale";

VISTO l'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

RITENUTA pertanto la necessità di emanare le disposizioni attuative necessarie per consentire l'applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota del "credito formazione 4.0" previste dal citato art. 22 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e ambito temporale)

1. Il presente decreto le reca le disposizioni attuative per l'applicazione della maggiorazione della misura del "credito d'imposta formazione 4.0", introdotta dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.
2. La maggiorazione, rispettivamente, dal 50 al 70 per cento per le piccole imprese e dal 40 al 50 per cento per le medie imprese, delle aliquote del "credito d'imposta formazione 4.0" previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2 del presente decreto, per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022.

Art. 2

(Condizioni per l'applicazione della maggiorazione)

1. La maggiorazione della misura del "credito d'imposta formazione 4.0" è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all'impresa. A tali effetti, si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 6, del DM 4 maggio 2018, così come integrato dall'articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.
2. L'applicazione della maggiorazione della misura del "credito d'imposta formazione 4.0" è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali. L'accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto direttoriale del

Ministro dello Sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato secondo le modalità previste dal comma 2 e in funzione delle esigenze dell'impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con lo stesso decreto direttoriale di cui al comma 2. Per l'applicazione della maggiorazione della misura del credito d'imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore.
4. Le attività formative rilevanti ai fini dell'applicazione della maggiorazione delle aliquote del "credito d'imposta formazione 4.0" possono essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità "e-learning", subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell'effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.
5. Fermi restando gli obblighi documentali e dichiarativi previsti dall'articolo 3, comma 3, e 7 del DM 4 maggio 2018, l'applicazione della maggiorazione delle aliquote del "credito d'imposta formazione 4.0" è inoltre subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale di cui al comma 2, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.